

**AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento installati indetta dalla Città metropolitana di Bologna quale Soggetto aggregatore. Riammissione del concorrente PADANA ASCENSORI s.r.l. al lotto 1.

**II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA,
ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Decisione

Decisione

1. dispone la revoca del provvedimento di esclusione - verbale PG. 10474/2020 - e l'ammissione al lotto 1 - CIG 8136723C39 - della gara in oggetto del concorrente, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata.

Motivazione

A seguito della indizione della gara in oggetto la Padana Ascensori s.r.l. presentava offerta per tutti e tre i lotti. In sede di valutazione amministrativa l'impresa veniva ammessa al soccorso istruttorio per integrare, per quanto qui d'interesse, le ricevute attestanti i pagamenti dei contributi di gara ANAC per i lotti 1 e 3. Il concorrente, in risposta, allegava la ricevuta di pagamento del lotto 3 e dichiarava di aver erroneamente provveduto due volte al pagamento del lotto 2, omettendo quello relativo al lotto 1. Ne veniva pertanto disposta l'esclusione – cfr. verbale PG. 10474/2020 - e la stessa veniva successivamente comunicata tramite piattaforma Sater in data 24/02/2020.

Con nota registrata a sistema PI059907-20 del 27/02/2020, il concorrente ha richiesto il riesame della decisione e la conseguente ammissione al lotto 1.

Lo scrivente RUP, a seguito di confronto con l'Avvocatura Civica Metropolitana circa la più sostenibile interpretazione dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005, come recepito anche nel disciplinare di gara in coerenza con il bando tipo ANAC n. 1, ritiene configurabile nel caso di specie un errore, ma non mancato, pagamento del contributo.

Infatti, nella fattispecie in esame l'offerente ha effettuato i tre pagamenti dei contributi di gara, pari ciascuno a € 140,00, ma, per mera svista/errore materiale, ha inserito a sistema ANAC due volte il CIG relativo al lotto 2 CIG 8136745E60. L'errore occorso è, dunque, quello meramente materiale e scusabile dell'indicazione, al momento del pagamento, di un CIG corrispondente ad un lotto di gara diverso da quello voluto. Da un punto di vista sostanziale, quindi, il versamento dell'importo relativo al lotto 1 può essere considerato effettuato, ancorché erroneamente riferito ad un CIG diverso¹.

La revoca del provvedimento di esclusione e la conseguente ammissione al lotto 1 trovano altresì conforto nel principio generale del *favor participationis* che, peraltro, in presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci per casi quale quello in esame e ritenuta non violata la *par condicio* con gli altri concorrenti, impone di orientarsi per una ammissione dei concorrenti quanto più ampia possibile, poiché esso è principio posto a garanzia della selezione della migliore

¹cfr. sent. TAR Toscana, Sez. III, n. 1545/2016, T.R.G.A. n. 44/2018 e pareri di precontenzioso ANAC nn. 40/2008 e 199/2013 ivi richiamati, nonché n. 156/2007 in cui si ritiene ammissibile un concorrente che aveva ommesso di indicare il codice CIG nella ricevuta del contributo e n. 1030/2019 che contempla la possibilità di ammettere il concorrente in presenza di erroneo pagamento

offerta da parte della Stazione appaltante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Bologna nei modi e nei tempi di cui all'art. 120 del cpa.

Bologna, data di redazione 02/03/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
MASSIMO BIAGETTI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.